



**COMUNE DI SALIZZONE**  
( Provincia di Verona)

---

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 del 12-04-2016

**Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CORRA' MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>PASETTO GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>VOI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>SCIPIONI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>TREGNAGO SIMONETTA</b>	<b>P</b>
<b>MARCONCINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>TREGNAGO MONICA</b>	<b>P</b>
<b>MANARA RENATO</b>	<b>P</b>	<b>MORELATO FRANCESCA</b>	<b>A</b>
<b>MANTOVANELLI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>SALVAN ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>MIRANDOLA TIZIANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CORRA' MIRKO, Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott. Alessandro De Pascali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**UFFICIO TRIBUTI/COMMERC**

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

esprime parere: Favorevole

Salizzole, 16-03-2016

Il Responsabile del servizio

**FINATO SIMONETTA**



**UFFICIO RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera sopra descritta, esprime parere Favorevole

Salizzole, 06-04-2016

Il Responsabile del servizio

**MAROCCHIO CINZIA**




**UFFICIO SEGRETERIA**

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta esprime parere Favorevole

Salizzole, 06-04-2016

Il Segretario Comunale  
**DE PASCALI ALESSANDRO**



**Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**

Il Sindaco/Presidente cede la parola alla Responsabile comunale dell'ufficio Tributi, Simonetta Finato, che illustra l'argomento ed avverte che è disponibile l'Assessore ai Tributi, Angelo Campi, per eventuali chiarimenti.

Durante la discussione, esce e poi rientra l'Assessore Marconcini.

La Responsabile Finato riferisce le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 all'art. 13 del D.L. 201/2011, norma che istituiva l'IMU, e all'art. 1, commi da 669 a 681 della L. 147/2013, istitutiva della TASI, che hanno dato la possibilità di aggiornare i regolamenti IMU e TASI creando degli strumenti adatti sia ai professionisti sia al cittadino per poter pagare correttamente tali imposte. Illustra, relativamente all'IMU, le novità che sono state introdotte (esenzione per i terreni agricoli, le modalità del comodato gratuito, i requisiti per la riduzione, etc.), facendo notare che dal 2011 sono state ben 17 le modifiche legislative intervenute sull'imposta. Fa presente che nel regolamento è stato inserito l'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 il quale prevede che il ricorso produca la rideterminazione dell'ammontare dell'accertamento, inferiore a € 20.000,00, mediante la cd "mediazione", in base alla quale il contribuente può chiedere direttamente al Comune la revisione delle sanzioni e degli interessi, senza ricorrere in Commissione Tributaria, rimanendo intatta l'imposta.

La Consigliera Tregnago S. chiede se questo è regolato da parametri o se i termini dell'accordo spettano all'ufficio.

La Resp. Finato risponde che le riduzioni e tutto quanto è stato inserito nel regolamento è previsto dalla normativa.

Nessun altro chiede d'intervenire.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'amministrazione comunale, con separati provvedimenti, aveva approvato i regolamenti divisi per tipologia, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione dei nuovi tributi;

RICHIAMATO il regolamento IMU, approvato la prima volta con delibera Consiliare n. 21 del 20 giugno 2012, successivamente modificato con proprio provvedimento n. 14 del 9 aprile 2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi dal 10 al 17, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto nuove regole di applicazione per l'imposta Municipale propria - IMU- e per la tassa servizi indivisibili TASI che dovranno essere riportate nei rispettivi regolamenti;

RITENUTO, quindi, necessario apportare le modifiche al citato regolamento IMU, intervenendo nei seguenti punti :

REGOLAMENTO IMU in vigore fino al 31/12/2015		Modifiche da apportare per nuovo regolamento
<b>ARTICOLO 1 OGGETTO</b> <b>Comma 5</b> 5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.	<b>Modifica comma</b> <b>Aggiungere la frase</b>	5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014 e <b>dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208</b>
<b>ARTICOLO 4 ESENZIONI</b> <b>Comma 3 lettera h</b> h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;	<b>Modifica comma</b>	<b>ARTICOLO 4 ESENZIONI</b> h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. <b>A partire dal 2016 anche i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori professionali, così come disposto dall'art.1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n.208</b>
<b>ARTICOLO 4 ESENZIONI</b> <b>Comma 6 .....</b> a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	<b>Modifica comma ed</b> <b>Aggiunti due nuovi commi</b>	<b>Comma 6 .....</b> a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari <b>ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a</b>

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 12-04-2016 COMUNE DI SALIZOLE

		<p>proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>7. E', altresì, esente l'unica e sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</p> <p>8. A decorrere dall'anno 2016 Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.</p>
<b>ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA</b>	Aggiunto un nuovo comma	5. A partire dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
<b>ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE</b>	Aggiunto un nuovo comma	5. Per i terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
<b>ARTICOLO 10 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti</b>	Inserimento nuovo articolo	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto di comodato sia registrato;</li> <li>- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul> <p>2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.</p> <p>3. Per sfruttare l'agevolazione per tutto l'anno il contratto deve essere registrato entro il 5 febbraio e fatta avere copia in comune all'ufficio tributivi- entro il 28 febbraio dello stesso anno.</p> <p>4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.</p>
<b>ARTICOLO 14 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO</b>	Aggiunti due nuovi commi	<p>3. A partire dal 2016, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.</p> <p>4. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune,</p>

		applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135
<b>ARTICOLO 23 CONTENZIOSO</b>	Aggiunto un nuovo comma	3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa
<b>Art. 28 ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	Aggiunto un nuovo comma	4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia
<b>ARTICOLO 35 ENTRATA IN VIGORE</b> 1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 e sostituisce integralmente il previgente regolamento IMU , approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 20.06.2012.	Modifica comma Aggiungere la frase	<b>ARTICOLO 35 ENTRATA IN VIGORE</b> 1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016 .

Vista lo schema di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta le modifiche introdotte dalla normativa vigente;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha stabilito per l'anno 2016 il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 25 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

VISTO l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del citato regolamento;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- a) presenti n. 12;
- b) favorevoli n. 9;
- c) contrari n. //;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 12-04-2016 COMUNE DI SALIZZOLE

d) astenuti n. 3 (Salvan, Tregnago S., Tregnago M.);

#### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, aggiornato con le modifiche riportate in premessa;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione palese che dà il seguente risultato:

a) presenti n. 12;

b) favorevoli n. 9;

c) contrari n. //;

d) astenuti n. 3 (Salvan, Tregnago S., Tregnago M.).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
CORRA' MIRKO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE PASCALI ALESSANDRO

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

R.P. n. \_\_\_\_\_

li, 19/4/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CESTARO SANDRA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, \_\_\_\_\_  
(data della certificazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE PASCALI ALESSANDRO